

Ministero dell'Interno, circolare 16 aprile 2022

Ai sensi della Direttiva 2001/55/CE ed in attuazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe, è stata disposta l'adozione di eccezionali misure di protezione temporanea, per la durata di un anno, a decorrere dal 4 marzo 2022.

In data 28 marzo 2022 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022 con il quale è stato disposto il rilascio in favore degli sfollati di un permesso di soggiorno per motivo di protezione temporanea, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 286/ 1998 e successive modifiche.

Tanto premesso, si ritiene necessario fornire utili indicazioni al fine di uniformare l'attività amministrativa e le procedure propedeutiche al rilascio dei titoli di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022, prorogabile di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno, qualora la protezione temporanea non cessi per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell'UE. In caso di cessazione delle misure, a seguito dell'adozione di una decisione del Consiglio, il titolo di soggiorno perde efficacia ed è revocato anche prima della sua scadenza.

Ferme restando le disposizioni operative già diramate con la circolare n. 20815 del 10.03.2022, di cui si allega copia, si ritiene utile ribadire che la richiesta del permesso di soggiorno di cui sopra, esente da imposta di bollo, è presentata direttamente in Questura ed il relativo permesso di soggiorno è rilasciato in formato elettronico, a titolo gratuito, come pure il titolo di viaggio, qualora richiesto.

Tale tipologia di soggiorno consente al titolare l'accesso all'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale, al mercato del lavoro e allo studio, nonché alle altre misure assistenziali indicate nell'art. 5 del D.P.C.M.

BENEFICIARI

I beneficiari delle misure di protezione sono le persone sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe, appartenenti alle seguenti categorie:

- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- familiari delle persone di cui sopra, meglio specificati al punto 4) dell'art. 1 del D.P.C.M.

I ricongiungimenti di cui al comma 2, lettera e) del D.P.C.M. sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione Europea.

La protezione temporanea si applica anche agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possano dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

Si allegano, in proposito, i vigenti *fac-simile* di documenti ucraini.

PROTEZIONE TEMPORANEA E PROTEZIONE INTERNAZIONALE/SPECIALE

Il possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea non preclude la presentazione, in qualsiasi momento, della domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25. In tali casi, l'esame e la decisione della domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono differiti alla dichiarazione di cessazione della protezione temporanea.

La domanda di protezione internazionale presentata in Italia da persona appartenente alle categorie di sfollati non preclude la possibilità di presentare la domanda di protezione temporanea. Nel caso

di rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea il Questore ne dà immediata comunicazione alla Commissione Territoriale ai fini del differimento dell'esame e della decisione di cui sopra.

Il riconoscimento della protezione internazionale preclude l'accesso al beneficio della protezione temporanea.

CASI DI ESCLUSIONE

Rientrano nei casi di esclusione dalla protezione temporanea le persone nei cui confronti sussistono motivi ragionevoli per considerare le stesse un pericolo per la sicurezza dello Stato e nei casi previsti dall'articolo 5, commi I e 2, del decreto legislativo n. 85/2003. Il relativo provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85/2003, non è adottato quando è stata presentata domanda di protezione internazionale, ovvero nelle ipotesi previste dall'articolo 19, commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, del TUI.

MINORI - RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno nei confronti dei minori risulta imprescindibile, che prima o contestualmente a ogni forma di regolarizzazione amministrativa, della condizione del minore privo di rappresentanza legale e nel suo superiore interesse, venga informata l'A.G. come determinato dal legislatore. Contestualmente, richiamando le attuali disposizioni in tema di minori stranieri, la regolarizzazione amministrativa dovrà essere definita secondo modalità uniformi per tutto il Territorio Nazionale.

A tal fine ogni Ufficio, all'atto della presentazione di una istanza di permesso di soggiorno, dovrà acquisire ai propri atti decreto di nomina del tutore o copia avvenuta informativa all' A.G. segnalante la condizione del minore stesso con richiesta della apertura della tutela e, in caso di mancata avvenuta segnalazione, provvedere in tal senso ⁽¹⁾.

Procederà, inoltre, a verificare la presenza in ufficio del minore ed ad acquisire ai propri atti:

- eventuale passaporto e/o documento equipollente (previa esibizione dell'originale) del minore;
- documentazione attestante l'effettiva titolarità dell'adulto che accompagna il minore ad esercitare la rappresentanza legale del minore e richiedere per lo stesso il permesso di soggiorno ⁽²⁾;
- in caso di mancata avvenuta segnalazione provvedere ad inoltrare all'A.G. apposita informativa segnalante la condizione del minore e relativa richiesta di apertura della tutela ⁽³⁾ da indirizzare a:
 - a) Tribunale per i minorenni competente per territorio
 - b) Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio
 - c) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 - d) Comune - Servizi Sociali competenti per territorio

Al riguardo sono fatte salve in materia di minori stranieri, le eventuali direttive operative emanate dalle singole A.G., in ordine ai propri profili di competenza.

TIPOLOGIE:

A) **PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETA'**: per il minore per cui non sia stato ancora nominato dall'A.G. un tutore con formale decreto.

B) **PERMESSO DI SOGGIORNO PER AFFIDAMENTO**: per il minore per cui l'A.G. con formale decreto ha nominato un tutore e/o disposto un espresso affidamento ai sensi della L.184/1983.

C) **PERMESSO DI SOGGIORNO PER FAMIGLIA MINORE**: per il minore che si ricongiunge con un genitore o con chi ne ha la legale rappresentanza regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

D) **PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA**: per i minori accompagnati dal genitore o da chi ne ha la legale rappresentanza, che abbiano fatto istanza o siano

in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea ex art. 20 T.U.I.

MISURE IN FAVORE DEI CITTADINI UCRAINI GIA' PRESENTI SUL T.N.

Per quanto concerne l'adozione di misure in favore dei cittadini ucraini già presenti in Italia è stato previsto che coloro i quali hanno presentato domanda di emersione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e per i quali il relativo procedimento è ancora in fase di definizione, è consentito uscire e fare rientro nel territorio nazionale ai soli fini di prestare soccorso ai propri familiari.

Inoltre, i cittadini ucraini che hanno presentato istanza dopo il 24 febbraio 2022 per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.

IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE

De Matteis

Note:

1) Art. 19 c.5 e 6 DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

2) Si ritiene a titolo esemplificativo indicare, in via generale, la seguente casistica:

a) In caso di formale nomina da parte dell'A.G. del tutore, la domanda di permesso di soggiorno per il minore è esclusivamente di competenza del tutore (formalizzazione istruttoria non delegabile ad altro soggetto).

b) In caso di formale nomina da parte dell'A.G. del tutore nella cosiddetta forma di tutela pubblica, il Sindaco può nominare un dipendente o un ufficio del proprio Ente a rappresentarlo per la domanda di permesso di soggiorno per il minore (formalizzazione istruttoria non delegabile a sua volta ad altro soggetto).

c) In caso di formale nomina da parte dell'A.G. di un soggetto affidatario espressamente esercente la rappresentanza legale del minore senza la nomina di un tutore, la domanda di permesso di soggiorno per il minore è esclusivamente di competenza dell'affidatario (formalizzazione istruttoria non delegabile ad altro soggetto);

d) In attesa di nomina del tutore possono formulare richiesta di permesso di soggiorno:

1) l'Ente Locale ovvero i Servizi Sociali (art.5 L.47/2017 - art.354-402-403 Codice Civile-DPR 24 luglio 1977, n. 616 - LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 - art.28 c.3 Testo unico immigrazione)

2) i legali rappresentanti (formalizzazione istruttoria non delegabile ad altro soggetto) delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati ai quali il minore è stato formalmente affidato dalla pubblica autorità competente (art. 26, c. 5 DLGS 25/2008- art. 3, c. 1 L.184/1983-art.402 Codice Civile);

3) il minore stesso, qualora sia in grado ovvero in base alla sua età e maturità acquisita (art. 24 CDFUE - art. 10, c. 1 L.47/2017 - art.28, c.3 Testo unico immigrazione).

3) A tal fine è necessario rammentare che la rappresentanza legale del minore è esclusivamente quella prevista in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano che la conferisce ai soli genitori, ai quali non è consentito di delegarla in forma privatistica ad altri soggetti, neppure a prossimi parenti, mentre è consentita la partecipazione di costoro (genitori, parenti e affini) nel procedimento giurisdizionale previsto per la nomina del tutore (art. 348 c.c.).